

Modifiche alla Struttura

Modifiche al fascicolo 10 del P.T.C.
Ruolo di indirizzo

CAPITOLO 10 – Criteri

CAPITOLO 10 - Criteri per ambiti agricoli, turistici, di servizio e per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alla disciplina del D.M. 9 maggio 2001

... OMISSIS ...

[AL § 10.4 SONO STATI AGGIUNTI I SEGUENTI PARAGRAFI 10.5 E 10.6 E RELATIVI DIAGRAMMI]

10.5 Criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi

La selezione dei profili descrittivi individuati dal PTC

Per individuare le condizioni di sostenibilità delle attività produttive presenti e previste nel territorio provinciale sono stati selezionati quei profili descrittivi dei temi: Suolo, Ambiente, Sistema Insediativo, Paesaggio più pertinenti a tale scopo, e nell'occasione sono state aggiornate le informazioni di base sulle quali le analisi erano state costruite. Ad esempio per il tema Suolo sono state considerate le più recenti versioni dei Piani di Bacino, per il Sistema Insediativo l'evoluzione degli strumenti di pianificazione comunale, ecc.

Sono stati introdotti anche nuovi profili descrittivi dei ricettori ambientali, come ad esempio la presenza di aree boscate e la frequenza di incendi boschivi, sulla base di un'elaborazione delle Carte tematiche della Regione Liguria, ovvero una diversa lettura integrata di profili già considerati, ad esempio relativa alla captazione delle acque per usi antropici. Per coerenza con l'impostazione delle carte di stabilità ambientale e suscettività alle trasformazioni già elaborate dal PTC Provinciale, sono stati selezionati quegli elementi che consentono la valutazione della sensibilità in aree con estensione significativa, mentre l'incidenza di elementi di tipo più puntuale è riservata in generale alla fase di verifica della compatibilità ambientale di specifici insediamenti da parte dei Comuni (vedi –paragrafo 10.6 Indirizzi per la redazione dei RIR comunali - Diagramma 1).

Nella seguente tabella sono riportati i profili descrittivi selezionati per tema, e le relative fonti dei dati

TABELLA: ELENCO DEI PROFILI DESCRITTIVI PER AREE TEMATICHE

TEMI	PROFILI DESCRITTIVI	FONTE DATI
suolo	- aree inondabili / storicamente inondate - suscettività al dissesto	Pianificazione di Bacino
	- aree carsiche	Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
ambiente	- aree protette dei parchi regionali - pSIC - ZPS - foreste regionali - zone protette provinciali (habitat fauna migratoria)	Pianificazione Regionale Piano Provinciale Faunistico Venatorio
	- aree boscate - frequenza incendi boschivi	nostra elaborazione sulla Carta "Uso del Suolo" e sulla Carta "Aree percorse dal fuoco" della Regione Liguria / anni 1996 - 2001
sistema insediativo	- sistema insediativo urbano - sistema insediativo rurale - categorie descrittive generali - sistema del verde a livello provinciale	PTC Provinciale
infrastrutture e servizi	(compresi nelle categorie descrittive generali del sistema insediativo)	PTC Provinciale
paesaggio	- vincoli paesistico-ambientali come definiti dal PTC Provinciale	PTC Provinciale

- regimi normativi per componenti dell'Assetto Insediativo del PTCP	Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico
---	--

Come preannunciato nell'introduzione al capitolo, la definizione di un Sistema degli Insediamenti produttivi di livello provinciale implica la valutazione della idoneità del territorio provinciale a sostenere la localizzazione di attività produttive che per loro natura possono produrre impatti nel territorio. Tale valutazione riguarda tutte le componenti del Sistema in quanto potenzialmente interessate da attività di stoccaggio e/o lavorazione di prodotti che possono generare impatti, se non incidenti rilevanti, nel territorio e nell'ambiente.

Sono quindi definiti due livelli di idoneità:

- territori con profili escludenti, caratterizzati dalla presenza sistemica di elementi ambientali particolarmente sensibili (ad alta permeabilità agli impatti delle attività produttive) che comportano una ridotta suscettività alle trasformazioni; la presenza o la previsione di zone destinate ad attività produttive in tali ambiti richiede l'adozione di provvedimenti di compensazione o mitigazione degli impatti, sia tecnici che normativi, ai fini della verifica di idoneità;
- territori con profili ammissibili, nei quali sono presenti elementi ambientali caratterizzati da una contenuta sensibilità (a media permeabilità) che sottende una capacità del territorio a subire trasformazioni, sia pur nell'ambito di un processo di ottimizzazione delle prestazioni territoriali; le verifiche di idoneità devono essere effettuate in relazione a modifiche delle attività esistenti ed alla localizzazione di nuove attività.

TABELLA: PROFILI ESCLUDENTI

PROFILI	ELEMENTI DI COMPENSAZIONE/ MITIGAZIONE
SUOLO	
Rischio idraulico	
aree inondabili / fascia A (t ≤ 50 anni)	rimodulazione dei limiti della fascia A attraverso un programma di riassetto idraulico
alveo	non mitigabile
aree storicamente inondate (PAI del Po)	definizione delle fasce fluviali
Suscettività al dissesto	
suscettività al dissesto alta / frana attiva	messa in sicurezza – modifica area di frana
suscettività al dissesto alta / frana quiescente	messa in sicurezza – modifica area di frana
suscettività al dissesto alta	messa in sicurezza – modifica area di frana
aree carsiche	non mitigabile
AMBIENTE	
Aree ad alto interesse bio-naturalistico	
aree protette dei parchi regionali	non mitigabile
foreste regionali	non mitigabile
pSIC	non mitigabile
ZPS	non mitigabile
aree protette provinciali - Rotte migratorie	non mitigabile
Frequenza degli incendi boschivi	
incendi boschivi inc. >4	non mitigabile
Territori ricoperti da foreste o boschi	
boschi di conifere boschi di latifoglie bosco misto vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	non mitigabile salvo che l'intervento non riguardi zone marginali del bosco e non comporti alterazioni alla vegetazione d'alto fusto Aziende collegate alle filiere di lavorazione del legno

SISTEMA INSEDIATIVO	
Ambiti compresi nel sistema del verde di livello provinciale del PTC	
ambiti fluviali con caratteri naturali nei sistemi insediativi urbani parchi urbani del PTCP compresi nei territori urbanizzati aree verdi strutturate nell'ambito dei sistemi insediativi urbani	secondo le modalità previste all'art. 11 delle NdA del PTC Provinciale
Componenti insediative del PTC	
tessuti ed aree urbane consolidate	ferme restando le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 per gli insediamenti ivi disciplinati deve essere predisposto, in sede di pianificazione urbanistica comunale, uno studio che attesti la sostenibilità ambientale della previsione urbanistica
tessuti storici principali	non mitigabile
espansioni recenti delle aree urbane consolidate	non mitigabile
nuclei urbani	non mitigabile
aree verdi di pausa e cornice	non mitigabile
aree rurali libere nel sistema urbano	non mitigabile
nuclei rurali	non mitigabile
verde naturale/ attrezzato	non mitigabile
ambiti di pressione insediativa in atto	non mitigabile
corsi d'acqua e laghi	non mitigabile
ambiti fluviali	non mitigabile
territorio non insediato	non mitigabile
PAESAGGIO	
Assetto insediativo del PTCP	
ANI MA ANI MO B ANI CE ID CE IS CE IS MA NI CE NI MA NI CO NI MO A PU SU IU ME SME	non mitigabile salvo approvazione di apposita variante del PTCP che riconosca l'effettiva idoneità del territorio, fermo restando che nelle aree a regime IS-MA possono essere ammessi singoli fabbricati produttivi ai sensi dell'art. 49 delle Norme di Attuazione del PTCP

TABELLA: PROFILI AMMISSIBILI

PROFILI	ELEMENTI DI OTTIMIZZAZIONE
SUOLO	
Rischio idraulico	
aree inondabili / fasce B e C (t = 200 anni)	messa in sicurezza
Susceptibilità al dissesto	
susceptibilità al dissesto media susceptibilità al dissesto bassa susceptibilità al dissesto molto bassa	messa in sicurezza
AMBIENTE	
Aree a medio interesse bio-naturalistico	
Aree protette provinciali - Zona contigua	
Frequenza degli incendi boschivi	

incendi boschivi inc. 2 – 3 incendi boschivi inc. = 1	reti tecnologiche di prevenzione incendi
SISTEMA INSEDIATIVO	
Componenti insediative del PTC	
tessuti e insediamenti produttivi territorio rurale insediamenti produttivi isolati in territorio rurale infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie	aree ecologicamente attrezzate
PAESAGGIO	
Assetto insediativo del PTCP	
tutti i regimi normativi non compresi tra i fattori escludenti	secondo le modalità previste dalle norme di attuazione del PTCP

Ciascun elemento descrittivo dovrà essere valutato in sede di pianificazione urbanistica comunale per la verifica di sostenibilità ambientale nei confronti dei possibili scenari evolutivi del territorio, in relazione al suo livello di incidenza sull'identità territoriale ed ambientale dell'ambito di riferimento.

Occorre tenere conto della disciplina normativa/legislativa vigente, ovvero di più specifiche analisi sulla capacità dei ricettori a subire trasformazioni.

Requisiti per l'insediamento di attività produttive nelle aree idonee

Requisiti dell'area da insediare in rapporto al contesto territoriale e ambientale

- assenza dei fattori escludenti di cui al sopra non mitigabili ;
- modesta esposizione al vento per contenere l'eventuale rischio di trasporto delle emissioni atmosferiche;
- almeno 50 m. da pozzi di captazione di acqua ad uso idropotabile e da sorgentifacilità di collegamento con presidi di protezione civile e di pronto intervento.

Requisiti infrastrutturali dell'area da insediare

- facilità di connessione con le reti infrastrutturali di livello nazionale e regionale;
- viabilità di connessione alle reti infrastrutturali che non transitano all'interno di centri abitati, o in adiacenza ad elementi ad alta vulnerabilità;
- rete di rilevazione dei carichi inquinanti.

Requisiti del lotto da insediare

- dimensioni del lotto tali da consentire un'area di rispetto libera da impianti lungo la fascia perimetrale di almeno 10 m rispetto ai confini dello stabilimento (tale distanza può essere opportunamente ridotta fino a 5 m nel caso si tratti di un'area ecologicamente attrezzata di cui al D. Lgs. 112/98);
- non contiguità di un'attività a carattere industriale pericolosa e/o a rischio di incidente rilevante con altre analoghe per ridurre il carico sull'ambiente in termini di inquinamento e consumo di risorse naturali (salvo si tratti di un'area ecologicamente attrezzata di cui al D. Lgs. 112/98, ovvero se siano presenti nell'area infrastrutture e servizi atti a creare la cosiddetta "simbiosi industriale" ovvero in presenza di un sistema di gestione delle diverse attività produttive capace di creare relazioni interaziendali tali da ridurre l'impatto ecologico sul territorio e un sistema di gestione ambientale integrato).

Requisiti tipologici dell'impianto da insediare

- interrimento dei serbatoi e degli impianti pericolosi;
- realizzazione di corsie di emergenza interna, recinzioni e corridoi di servizio per la gestione delle emergenze;
- barriere verdi e modellazioni del terreno atte a contribuire al contenimento degli impatti.

Requisiti prestazionali dell'impianto da insediare

- stabilimenti il cui progetto di gestione ambientale sia stato certificato in base allo schema ISO 14001 o EMAS.

Le certificazioni ambientali

I principi di sviluppo sostenibile del territorio richiedono la costruzione di un processo di pianificazione capace di garantire anche un'effettiva compatibilità territoriale, posto che i processi produttivi, per la loro stessa natura, comportano inevitabilmente impatti sull'ambiente in cui si vengono ad insediare.

Occorre stabilire le condizioni per ridurre il più possibile tali impatti e soprattutto per eliminare le situazioni di rischio nei confronti dell'uomo e dell'ambiente.

In passato la diffusione di sistemi di controllo ambientale si è basata su modelli impositivi e sanzionatori spesso complessi e inefficaci, che ha di fatto hanno portato ad un clima di sfiducia e insoddisfazione sia da parte dei cittadini che delle imprese.

L'attuale politica ambientale, ispirandosi ai principi innovatori introdotti con il Quinto Programma d'azione in campo ambientale della Unione Europea nel periodo 1993-2000, privilegia un approccio non conflittuale con le imprese che vengono indirizzate all'auto-responsabilizzazione nei confronti del tema della tutela dell'ambiente, sollecitando la loro adesione volontaria a sistemi di certificazione ambientale, nonché a modalità di comunicazione adeguate e trasparenti, anche attivando la partecipazione dei cittadini.

A partire dal 1996 sono state adottate le certificazioni ISO 14001 dell'International Organization for Standardization. Impiegate soprattutto a per promuovere un approccio comune nella gestione dell'ambiente, e di aumentare la capacità delle organizzazioni nell'ottenere e misurare i miglioramenti nelle proprie prestazioni ambientali.

Tra le modalità di adesione volontaria le più note sono la certificazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme disciplinato dal Regolamento CE 761/2001) che prevede l'impiego di strategie di comunicazione con il pubblico e l'Ecolabel (disciplinato dal Regolamento CE 1980/2000) finalizzate alla promozione dello sviluppo economico in armonia con l'ambiente.

Con il Sesto programma d'azione della U.E. (2001-2006), sono stati introdotti nuovi strumenti di certificazione ambientale quali:

- Green Public Procurement (GPP): destinato alla diffusione di un sistema di acquisti di prodotti e servizi alternativi per contenimento degli effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
- Dichiarazioni ambientali di prodotto (EDP): strumenti atti alla diffusione di canali informativi in tema ambientale tra produttori, distributori e consumatori;
- Politica Integrata di Prodotto (IPP): finalizzata a conseguire un miglioramento ambientale attraverso una migliore prestazione dei prodotti.

10.6 Criteri per la redazione dei RIR

Com'è noto l'art. 14 del D. Lgs 334/99 prescrive che le Amministrazioni Comunali interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante adeguino i propri strumenti urbanistici generali alla nuova disciplina, e il successivo D. Lgs. 238/05 ribadisce la centralità della pianificazione urbanistica per il controllo dell'urbanizzazione nelle aree circostanti gli stabilimenti a rischio.

Per facilitare tale compito si esprimono i seguenti criteri per la redazione degli elaborati tecnici RIR che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. 9 maggio 2001:

Linee guida e indirizzi per la formazione della variante urbanistica comunale, in attuazione della vigente normativa per l'espressione del giudizio di compatibilità

La valutazione di compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante deve essere effettuata con riferimento alle metodologie stabilite dal D.M. 9 maggio 2001 e si basa, da una parte, sulla definizione degli elementi vulnerabili territoriali ed ambientali del contesto circostante gli stabilimenti stessi, e dall'altra, su un processo articolato per fasi.

Per la corretta applicazione di tali metodi si forniscono ai Comuni alcuni criteri per la formazione dei RIR comunali.

La compatibilità con gli elementi territoriali

Le "categorie territoriali" sono definite al punto 6.1.1 dell'Allegato Tecnico al DM 9 maggio 2001 nel quale si prevede che "...la valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in essa presenti, secondo quanto indicato nella successiva Tabella 1. ..."

L'applicazione delle categorie all'uso attuale del territorio e alle previsioni della sua trasformazione determina l'individuazione di zone nelle quali si riscontrano diversi gradi di vulnerabilità. La perimetrazione di tali zone deve tener conto di criteri di omogeneità e della presenza di elementi fisici riconoscibili, anche in relazione alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

L'individuazione delle categorie territoriali è contenuta nella tabella 1 dell'allegato al D.M. 9 maggio 2001, che si riporta di seguito:

Categorie territoriali.**CATEGORIA A**

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

CATEGORIA B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

CATEGORIA D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

CATEGORIA E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

CATEGORIA F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

La categorizzazione del territorio esposta nella tabella 1 tiene conto di:

- difficoltà di evacuare soggetti deboli e bisognosi di aiuto, quali bambini, anziani e malati, e il personale che li assiste;
- difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici a più di cinque piani e grandi aggregazioni di persone in luoghi pubblici; per tali soggetti, anche se abili di muoversi autonomamente, la fuga sarebbe condizionata dalla minore facilità di accesso alle uscite di emergenza o agli idonei rifugi;
- minore difficoltà di evacuare i soggetti residenti in edifici bassi o isolati, con vie di fuga accessibili e una migliore autogestione dei dispositivi di sicurezza;
- minore vulnerabilità delle attività caratterizzate da una bassa permanenza temporale di persone, cioè di una minore esposizione al rischio, rispetto alle analoghe attività più frequentate;
- generale maggiore vulnerabilità delle attività all'aperto rispetto a quelle al chiuso.

Per applicare la categorizzazione del D.M. 9 maggio 2001 risulta opportuno procedere ad una migliore specificazione più pertinente alla pianificazione urbanistica comunale.

Occorre infatti tenere in considerazione i parametri di compatibilità territoriale che riguardano la destinazione d'uso degli immobili, il numero di presenze di persone, la frequenza d'uso degli edifici e delle aree e l'orario di utilizzazione dei medesimi

- aree prevalentemente residenziali;
- luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità: asili nido, scuola inferiore;
- luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità: ospedali, case di cura e presidi sanitari;
- luoghi di affollamento rilevante al chiuso: scuole superiore e università;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso: centri commerciali (medie e grandi strutture) terziario

e direzionale;

- luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso: servizi e strutture ricettive;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto: fiere, mercati stabili ed altre destinazioni commerciali;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante a frequentazione massima mensile: fiere, mercati ed altri eventi periodici, cimiteri;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali e religiose;
- luoghi soggetti ad affollamento rilevante: stazioni ferroviarie e altri nodi di trasporto;
- insediamenti industriali e artigianali;
- insediamenti agricoli e zootecnici;
- aree limitrofe allo stabilimento entro le quali non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

La ricognizione degli elementi territoriali vulnerabili così strutturata rappresenta la base della scheda di rilevazione che potrà essere utilizzata dai Comuni per la loro individuazione, nei rispettivi territori di competenza, all'interno delle "aree di osservazione".

Sarà compito dei Comuni adattare le categorie descrittive sopra indicate ed eventualmente compararle nell'ambito delle destinazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione.

Un ulteriore approfondimento relativo all'analisi di vulnerabilità territoriale può considerare elementi anche non compresi nell'elenco della tabella 1 come, ad esempio, le aree con funzione di presidio di protezione civile, le attrezzature di pronto soccorso, ecc..

Le infrastrutture per la mobilità e le reti tecnologiche.

Nell'ambito delle indicazioni ai Comuni per l'aggiornamento della loro pianificazione si ritiene utile suggerire un approfondimento degli elementi di conoscenza e di valutazione per quanto riguarda le reti infrastrutturali e tecnologiche che, pur se previste dal D.M. 9 maggio 2001, non sono in esso opportunamente parametrate.

La classificazione delle infrastrutture della mobilità è proposta come di seguito:

A) Reti infrastrutturali

Autostrade	Esistenti/previste
Strade	Esistenti/previste nazionali provinciali comunali
Linee ferroviarie	Esistenti/previste nazionali regionali metropolitane locali

B) Nodi infrastrutturali:

Caselli autostradali	Esistenti/previsti
Stazioni ferroviarie	Esistenti/previste nazionali regionali metropolitane locali

Interporti porti	Esistenti/previsti Esistenti/previsti nazionali regionali
Aeroporti	Esistenti/previsti internazionale nazionali

Ai fini dell'analisi di vulnerabilità territoriale delle infrastrutture della mobilità occorre determinare, in primo luogo, l'elemento quantitativo di presenza dello stesso all'interno dell'area considerata nonché, in base a dati rilevabili da fonti certificate, assegnare parametri quantitativi equivalenti a quelli indicati nella tabella 1 (affollamento/frequenza d'uso).

Nel caso delle reti della mobilità tale parametro di vulnerabilità oggettivo potrebbe essere desunto dai dati di traffico per i quali, tuttavia, occorre considerare l'estrema variabilità in funzione dei periodi d'uso delle strade. In prima approssimazione si può utilizzare un criterio descrittivo quantitativo (ad esempio, nel caso di strade nazionali, tenere in considerazione il numero di corsie o la classificazione CNR).

C) Infrastrutture tecnologiche

In via generale le infrastrutture tecnologiche da prendere in considerazione possono suddividersi in quattro categorie:

- reti di approvvigionamento idrico (acquedotti, reti di distribuzione idrica, ...);
- reti delle telecomunicazioni (telefoniche, rete dati, ...);
- reti e aree di trattamento dei rifiuti (comprensori fognario-depurativi, collettori principali, impianti di depurazione, discariche attive di smaltimento di rifiuti non pericolosi, discariche esaurite di rifiuti non pericolosi, siti attivi di smaltimento dei rifiuti pericolosi, siti esauriti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, ...)
- reti energetiche (elettricità, gasdotti, oleodotti, metanodotti, ...).

Tali categorie di infrastrutture possono:

- enfatizzare l'incidente o contribuire al suo innesco come nel caso di linee di trasferimento di gas/oli minerali;
- essere elementi vulnerabili, come nel caso di sistemi di comunicazione necessari per gli interventi di emergenza.

Ai fini dell'analisi di vulnerabilità territoriale delle infrastrutture tecnologiche occorre determinare l'elemento quantitativo di presenza delle persone all'interno dell'area considerata e le eventuali condizioni di enfaticizzazione/vulnerabilità della infrastruttura considerata.

La compatibilità con gli elementi ambientali

La vulnerabilità ambientale può essere definita attraverso l'individuazione, la classificazione e la valutazione del valore e della sensibilità alle trasformazioni (valutazione di impatto) di tutti gli elementi ambientali che possono essere interessati dagli effetti di incidenti rilevanti.

Gli elementi ambientali vulnerabili sono riferiti a tre classi di categorie:

- A) indicate nel D.M. 9 maggio 2001;
- Beni paesaggistici e ambientali (D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490)
 - Aree naturali protette (es. parchi e altre aree definite in base a disposizioni normative)
 - Risorse idriche superficiali (es. acquifero superficiale; idrografia primaria e secondaria; corpi d'acqua estesi in relazione al tempo di ricambio ed al volume del bacino)
 - Risorse idriche profonde (es. pozzi di captazione ad uso potabile o irriguo, acquifero profondo non protetto o protetto; zona di ricarica della falda acquifera)

- Uso del suolo (es. aree coltivate di pregio, aree boscate)

- B) vincoli e limitazioni individuati dalla legislazione nazionale e regionale e da piani e programmi di livello sovraprovinciale.

Per i beni paesaggistici e ambientali, come è noto, occorre fare riferimento ai beni soggetti a tutela disciplinati dagli articoli 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico) e 142 (aree tutelate per legge) del D. Lgs. 22/1/2004 n. 42 (codice dei beni culturali e paesaggistici).

Anche se non specificatamente indicati dal D.M. 9 maggio 2001¹ si può fare riferimento anche a tali beni tutelati dal D. Lgs. 42/04, in particolare all'articolo 10 (beni culturali). E' da notare, infatti, come una declaratoria di tutela di un bene ne denuncia, comunque, una sua vulnerabilità oggettiva, determinata dalla irripetibilità del bene stesso, in caso di perdita totale o comunque dal suo danneggiamento.

Per costruire il quadro delle conoscenze, relativo alla definizione degli elementi ambientali vulnerabili occorre tenere presente una serie di strumentazioni di pianificazione settoriali connesse, ove presenti e con specifica influenza:

- piano territoriale paesistico (art.143 D. Lgs. n. 42/04);
- dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale (art. 7 legge n. 349/86 e art .74 D. Lgs. 112/98);
- piano regionale risanamento delle acque (D. Lgs. n. 152/99, disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento direttiva 91/271/CEE e 91/676/CEE, D.P.R. n. 515/82, attuazione della direttiva n. 75/440/CEE D.P.R. n. 236/88 attuazione della direttiva n. 80/778/CEE);
- piano di assetto del parco (art. 12 legge 394/91);
- conservazione degli Habitat naturali (SIC – Siti di interesse comunitario e ZPS – Zone a protezione speciale).

- C) ambiti di tutela previsti dal PTC provinciale e da altri strumenti di pianificazione provinciale.

Le categorie relative ad ambiti di tutela previsti dal PTC quali:

- il Sistema del Verde a livello provinciale, disciplinato dall'art. 11 delle Norme di attuazione del PTC provinciale e articolato nei Parchi urbani e territoriali, nelle zone di interesse bio-naturalistico, nelle aree strutturate di pausa e cornice del paesaggio urbano, nelle aree rurali intercluse o prossime al tessuto urbano costituenti corridoi ecologici e negli ambiti fluviali;
- gli elementi rilevanti di valenza ambientale che, sulla base delle analisi condotte nella Descrizione Fondativa, sono evidenziati nella Struttura del PTC provinciale, quali Valori del territorio provinciale, "espressivi di una peculiarità nella (...) qualità ambientale (...) o nella rilevanza paesistica, riprendendo dalle sintesi interpretative effettuate nella Descrizione Fondativa, le motivazioni sulle quali si fonda la qualificazione di valore assegnato a ciascun elemento specifico"², sottoposti a tutela assoluta o a tutela attiva e disciplinati dall'art. 12 delle suddette Norme;
- le Situazioni di crisi del territorio provinciale, scaturenti anch'esse dalle analisi della Descrizione Fondativa e considerate nella Struttura del PTC provinciale, "in cui sono in atto fenomeni di alterazione e compromissione dell'assetto del suolo, (...) dell'ambiente (...) e del paesaggio, attribuendo a ciascun elemento il livello di gravità cui corrisponde l'intensità dell'azione che il Piano propone per il suo superamento"³, determinanti per il territorio nel quale insistono una bassa stabilità ambientale e una correlata ridotta suscettività alle trasformazioni;
- piani di bacino (artt.17 e segg. legge n.183/1989) e D. Lgs. 267/98;
- aree di tutela bio-naturalistica.

¹ L'indicazione degli elementi territoriali vulnerabili comprende però i "luoghi ... destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc."

² Cfr. Struttura del PTC Provinciale, cap. 2°

³ ibidem

TABELLA: FASI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

FASI PREVISTE DAL CAP. 5 DEL D.M. 9 MAGGIO 2001	COMPITI ASSEGNATI DALLA DISCIPLINA DEL D.M. 9 MAGGIO 2001 AI COMUNI	INDIRIZZI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI RIR COMUNALI
<p>FASE 1 Identificazione degli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili in un'area di osservazione coerente con lo strumento urbanistico da aggiornare</p>	<p>Ricognizione degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante presenti nel territorio comunale</p>	<p>Nel capitolo 5.2 della Descrizione Fondativa è disponibile l'elenco degli stabilimenti ex artt. 6 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. (aggiornato ad aprile 2008. Per le eventuali future localizzazioni, a norma dell'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. i gestori degli stabilimenti classificati a rischio di incidente rilevante sono tenuti a trasmettere alle autorità di cui agli artt. 6 comma 1 e 8 comma 6 del medesimo Decreto, tra cui anche il Comune territorialmente competente, la notifica riferita alla propria attività.</p>
	<p>Individuazione degli elementi ambientali e territoriali sensibili in un'area di osservazione attorno agli stabilimenti esistenti</p>	<p>Il PTC ha individuato a scala provinciale gli elementi territoriali ed ambientali che possono essere interessati dagli effetti di incidenti rilevanti generati dagli stabilimenti esistenti, (vedi elaborati grafici del paragrafo 5.2.2 del presente fascicolo) e ha indicato le aree di osservazione che risultano coerenti con gli specifici caratteri morfologici e funzionali dei contesti interessati. In sede di predisposizione del RIR, il Comune può prendere in considerazione ulteriori elementi di livello locale che contribuiscono a determinare meglio le conseguenze sulle persone e sul territorio degli eventuali effetti di eventi incidentali, e, ove consentito (vedi art. 20 bis delle N.T.A.), può modificare le aree di osservazione elaborate a livello provinciale, utilizzando i criteri indicati nel presente fascicolo.</p>
	<p>Analisi delle destinazioni d'uso della pianificazione vigente anche non ancora attuata</p>	<p>Verifica che il Comune è tenuto a realizzare in considerazione dell'eventuale adeguamento della propria strumentazione urbanistica e della regolamentazione delle aree interessate</p>
<p>FASE 2 Determinazione delle aree di danno</p>	<p>Rappresentazione cartografica delle aree di danno, come individuate in base alle informazioni fornite dai gestori e le valutazioni del CTR nel caso di stabilimenti obbligati alla redazione del Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. e sovrapposizione delle medesime con gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili precedentemente individuati</p>	<p>Da realizzare sulla base dei dati aggiornati pervenuti o richiesti specificatamente ai Gestori, e all'Autorità competente. Per quanto riguarda le aree di danno ambientali è necessario che i Comuni acquisiscano ulteriori dati elaborati dai Gestori dei singoli stabilimenti per ciascuno scenario incidentale e per ciascun effetto previsto.⁴ Nel caso tali scenari interessino più Comuni, è necessario il coordinamento tra i Comuni interessati a cui devono comunque essere trasmessi i dati per l'eventuale adeguamento di rispettivi SUG</p>

<p>FASE 3 Valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale</p>	<p>Determinazione delle destinazioni d'uso della pianificazione comunale compatibili con la presenza degli stabilimenti, in funzione delle quali deve essere introdotta una specifica regolamentazione delle aree interessate</p>	<p>Spetta ai Comuni, secondo quanto disposto al punto 3 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, quali autorità competenti in materia di pianificazione urbanistica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eseguire la valutazione della compatibilità ambientale, territoriale ed infrastrutturale, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo D.M. e dalla Provincia • redigere l'Elaborato R.I.R. e sulla base delle sue risultanze • adottare la variante allo strumento urbanistico, anche procedere alla sua conferma in caso di accertata compatibilità ovvero alla sua modifica per la definizione delle condizioni di compatibilità necessarie. <p>Per quanto riguarda le compatibilità territoriale e ambientale, per identificare le categorie compatibili con lo stabilimento, si applicano la tabella 3a⁵ del medesimo decreto nonché i criteri definiti al successivo paragrafo.</p>
---	---	--

L'espressione del giudizio di compatibilità da parte dei Comuni in attuazione del DM 9 maggio 2001

In esito alla verifica analitica il Comune procede alla dichiarazione della compatibilità come di seguito indicato:

INCOMPATIBILITA'

Si definiscono "Ambiti o zone incompatibili con la localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante" quelli connotati, per quanto riguarda gli elementi territoriali, da destinazioni d'uso non ammesse dalle curve di isocompatibilità costruite sulla base delle tabelle 3a o 3b del D.M. 9 maggio 2001, e per quanto riguarda gli elementi ambientali dalla definizione di danno grave. Nel caso di stabilimenti e insediamenti esistenti si esclude la possibilità di effettuare eventuali interventi di ampliamento dello stabilimento anche quelli di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Ambiente 9 agosto 2000 pubblicato sulla GU 196 del 23 agosto 2000, e risulta indispensabile realizzare interventi complementari per la *riduzione del rischio intrinseco dello stabilimento* in assenza dei quali si procede alla dichiarazione di incompatibilità con conseguente *delocalizzazione* dell'impianto o dell'insediamento/infrastruttura interessati, a carico del Gestore. Nel caso di incompatibilità con le previsioni urbanistiche vigenti non ancora realizzate, si può eventualmente procedere ad una loro variante a seguito della positiva conclusione di un programma integrato di intervento o di strumento equivalente. Rientrano nella suddetta casistica anche quelli ambiti o zone per le quali sia risultata incompatibile la localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante a seguito delle analisi condotte per la verifica di idoneità del territorio a sostenere processi di trasformazione a fini produttivi di cui all'art. 13 – comma 6 – della N.T.A. del Piano

COMPATIBILITA' CONDIZIONATA

La compatibilità condizionata riguarda quegli ambiti o zone per i quali, in via potenziale, è possibile la permanenza o la previsione di uno stabilimento a rischio di incidente rilevante, solo a seguito dell'avvenuta realizzazione di misure di mitigazione del rischio, da effettuarsi all'interno del perimetro dello stabilimento e anche nel territorio circostante, a carico del Gestore, ovvero con una più idonea regolamentazione degli interventi edilizi e urbanistici.

In sede di elaborazione del RIR dovrà quindi essere accertata l'avvenuta applicazione di misure per la rimozione del fattore condizionante per quanto riguarda gli stabilimenti esistenti, mentre dovranno essere introdotte le misure tecniche preliminari di mitigazione e prevenzione per poter riconoscere la compatibilità del sito ai fini dell'insediamento delle nuove attività a rischio, nel caso di nuove localizzazioni. In particolare, per quanto riguarda la componente ambientale, devono essere applicate le necessarie misure per l'eliminazione di potenziali danni "significativi", come definiti dall'Allegato Tecnico del D.M. 9 maggio 2001 al punto 6.3.3.

COMPATIBILITA'

Qualora sia accertata l'idoneità del territorio a sostenere processi di trasformazione a fini produttivi di cui all'art. 13 – comma 6 – della N.T.A. del Piano, e qualora siano rispettati i parametri del D.M. 9 maggio 2001, ed i presenti criteri, riferiti sia agli aspetti ambientali che a quelli territoriali, si dichiara la compatibilità della localizzazione o della previsione.

In sede di predisposizione del RIR, è necessario procedere alla verifica puntuale delle condizioni di compatibilità attraverso la migliore specificazione o l'individuazione di eventuali ulteriori elementi sensibili a scala locale, e provvedere all'introduzione e/o alla previsione di criteri di ottimizzazione.

⁵ Si ricorda che nel regime transitorio, in assenza della variante urbanistica, si applica la tabella 3b

⁴ Per la delimitazione delle aree di danno ambientale, nei termini descritti nei precedenti capitoli, e quindi per la valutazione della compatibilità ambientale, i Comuni assumono dai Gestori, per ogni stabilimento soggetto agli artt. 6, 7 ed 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., informazioni aggiornate relative a:

- la presenza di sostanze pericolose per l'ambiente o di sostanze tossiche per l'uomo di cui all'Allegato 1, parte 2 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. eventualmente presenti nello stabilimento;
- le classificazioni dei depositi di GPL o altri liquidi facilmente infiammabili o tossici;
- l'eventuale incidenza dei danni ambientali derivanti dagli scenari incidentali ipotizzati sugli elementi ambientali presenti nell'area di osservazione;
- la dimensione delle aree effettivamente interessate dagli eventi incidentali ipotizzati e la conseguente distanza tra stabilimento ed elemento ambientale per garantire condizioni di sicurezza;
- i tempi di bonifica e ripristino ambientale dei siti (superiori o inferiori ai due anni).

Il processo di valutazione delle condizioni di compatibilità effettuate all'interno delle aree di osservazione, consente al Comune di poter individuare le criticità esistenti e conseguentemente le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, come definite al § 6 del D.M. 9 maggio 2001, mediante la previsione di opportuni accorgimenti ambientali, edilizi od infrastrutturali per ridurre la vulnerabilità del territorio in base allo specifico scenario incidentale ipotizzato.

Il Comune, nel caso di stabilimenti esistenti, può altresì avvalersi del disposto dell'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., che dà la facoltà di richiedere ai gestori l'adozione di interventi, mediante l'impiego delle migliori tecnologie disponibili, atti a conseguire il medesimo risultato di mitigazione del rischio. Possono essere altresì promossi programmi integrati di intervento o altri strumenti equivalenti per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il Gestore e i soggetti pubblici e privati coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza (art. 4 comma 5 del D.M. 9 maggio 2001).

Quale contributo per la definizione di tali programmi si propone, nel fascicolo VAR R.I./Elaborati accessori, una metodologia di analisi per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria delle soluzioni alternative adottabili per la riduzione del rischio.

Le analisi e le valutazioni sopra descritte costituiscono il contenuto dell'elaborato tecnico RIR (Rischio di Incidente Rilevante) da redigersi ai sensi del punto 3.1 dell'Allegato al D.M. 9 maggio 2001, quale parte integrante e sostanziale della variante allo Strumento Urbanistico, o della conferma delle sue previsioni, a cui consegue la cessazione del regime transitorio, di cui all'art. 5 comma 4 del DM 9 maggio 2001 e dell'art. 20 bis comma 9 delle Norme di Attuazione del Piano.

Ulteriori indicazioni relative alle misure tecniche complementari e agli accorgimenti ambientali o edilizi.

Le comunità locali interessate dalla presenza di impianti a rischio di incidente rilevante sempre più spesso avanzano la richiesta di chiusura o di delocalizzazione degli stabilimenti e dei depositi, al fine di realizzare una riconversione delle aree e degli immobili con destinazioni d'uso percepite come di "maggior valore":

Occorre tuttavia considerare che non sempre la prospettiva di una riconversione è possibile o conveniente per la comunità e comunque il percorso da seguire deve essere inevitabilmente coerente con un disegno complessivo di trasformazione produttiva e frutto di un processo decisionale largamente condiviso.

Di conseguenza appare difficile sostenere una dichiarazione "unilaterale" di incompatibilità, che deve essere invece il risultato di un percorso credibile di sostituzione di attività e di integrazione e recupero della forza lavoro impiegata, anche sulla base della diffusione di un'informazione esauriente sui possibili effetti del rischio e sulle misure per farvi fronte.

I possibili scenari di intervento e di trasformazione urbanistica comportano infatti ricadute economiche e finanziarie che devono essere preventivamente indagate e confrontate per riconoscere la soluzione più conveniente e sostenibile per gli interessi pubblici e privati che entrano in gioco. Risulta quindi evidente la necessità di coniugare, da un lato, l'esigenza di tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente e dall'altro di assicurare lo sviluppo economico del territorio, mediante strumenti di controllo e prevenzione di possibili danni.

Tale composizione deriva da consapevoli scelte pianificatorie da realizzarsi a livello comunale per individuare le formule più opportune per la risoluzione dell'incompatibilità o per il superamento delle limitazioni derivanti dalla compatibilità condizionata. Le ipotesi di intervento possono certamente essere più "radicali" laddove non sia ravvisabile la possibilità di operare in modo riduttivo rispetto al rischio (delocalizzazione dell'impianto o trasformazioni dell'assetto urbanistico al contorno) ma anche mirate al superamento di specifiche situazioni superabili con interventi di mitigazione (diversa regolamentazione delle aree limitrofe, diversa configurazione delle soluzioni architettoniche e urbanistiche degli insediamenti previsti, introduzione di "barriere" di protezione o fasce di rispetto, ecc.) o mediante l'invito al gestore di adottare tutte le misure necessarie per la mitigazione del rischio (modifiche interne allo stabilimento, accorgimenti tecnici, ecc.).

Con la disciplina introdotta con il D.M. 9 maggio 2001 è stata posta una particolare attenzione alle modalità di coordinamento e di concertazione delle scelte e di ricomposizione dei conflitti in situazioni a rischio di incidente riservando agli enti locali un ruolo fondamentale nella "contrattazione" della soluzione ritenuta più idonea. A tale scopo l'istituto del Programma Integrato di Intervento od altro strumento analogo, introdotto dall'art. 4 del medesimo decreto, da promuoversi sia da parte degli enti territoriali competenti, ma anche degli stessi gestori, è lo strumento in grado di "definire un insieme coordinato di interventi", finalizzati, appunto alla ricomposizione di uno scenario di compatibilità di un'attività a rischio di incidente rilevante con il contesto circostante.

L'art. 14 comma 6 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., inoltre, prevede che in situazioni in cui gli insediamenti esistenti siano posti in prossimità di zone residenziali, edifici e zone frequentate dal pubblico, vie di trasporto principali,

aree ricreative e aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il gestore debba adottare misure tecniche complementari, in aggiunta a quelle già rese obbligatorie per legge, al fine di contenere i rischi sull'uomo e sull'ambiente impiegando le migliori tecniche disponibili.

Pertanto, il Comune può sollecitare i gestori degli stabilimenti affinché assumano tali misure e trasmettere la documentazione relativa, in modo che il Comitato Tecnico Regionale possa effettuare le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di istruttoria di competenza.

Se non possono essere adottate misure tecniche per la riduzione del rischio e non si intende ricorrere a opzioni, anche parziali, di delocalizzazione degli stabilimenti resta la possibilità di agire con opportuni interventi, sulla vulnerabilità territoriale e ambientale.

Le casistiche sono molto varie e richiedono decisioni da assumere caso per caso. Ad esempio, se un'area di danno ambientale interessa una zona umida di ripopolamento e transito dell'avifauna, la condizione di compatibilità può essere soddisfatta attraverso ampliamenti di tale zona al di fuori della possibile incidenza del danno, realizzando nuovi specchi d'acqua, canali, e impiantando specie vegetali consone ad ospitare un habitat per l'avifauna interessata. Per quanto riguarda le nuove aree residenziali sulle quali si possono verificare effetti derivanti da incidenti rilevanti, oltre alle ipotesi di trasferimento dell'indice e di riqualificazione urbanistica, possono essere predisposte norme edilizie nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali e nei regolamenti edilizi che consentano di migliorare le condizioni di compatibilità di tali localizzazioni con gli stabilimenti.

Analogamente a quanto sperimentato in altre realtà provinciali, allo scopo di mitigare gli effetti della localizzazione degli stabilimenti a rischio i Comuni possono introdurre, con la variante allo strumento urbanistico generale, una "fascia di protezione" intorno al perimetro dello stabilimento, di ampiezza da determinare caso per caso (indicativamente 25 metri dal perimetro), di maggiore cautela rispetto agli stabilimenti comunque compatibili e per i quali non vi siano aree di danno esterne.

Scopo principale di tale zona è quello di realizzare una fascia di tutela per le persone anche dagli effetti di incidenti minori e di protezione per l'ambiente dai danni di minore impatto. Può risultare opportuno inoltre realizzare una sistemazione complementare alle misure di carattere tecnologico per la riduzione del rischio con alberature e arredi verdi, modellazione del terreno, strutture di ingegneria naturalistica che possono migliorare anche l'impatto ambientale e paesistico dell'impianto.

All'interno di tale fascia possono essere consentite tipologie di intervento ritenute compatibili, con conseguente integrazione della vigente disciplina urbanistica comunale come gli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione dell'esistente, la costruzione di impianti tecnologici e infrastrutture a raso o interrate quali parcheggi, aree verdi, viabilità.

Per la predisposizione di tale disciplina urbanistica, ove il Comune ne ravvisi la necessità, può essere richiesto il parere tecnico dell'Autorità di cui all'art. 21 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i..

DIAGRAMMA 1: PROCESSO DI VERIFICA DELL'IDONEITÀ DEL TERRITORIO A DESTINAZIONI D'USO PRODUTTIVE




DIAGRAMMA 2: PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DELLA LOCALIZZAZIONE DI STABILIMENTI EX D. LGS. 334/99 E S.M.I. ESISTENTI E PROCESSO DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI




DIAGRAMMA 3: PROCESSO DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI PER L'INSEDIAMENTO DI NUOVI STABILIMENTI EX D. LGS 334/99 E S.M.I. O MODIFICA DI QUELLI ESISTENTI COMPORTANTE AGGRAVIO DI RISCHIO.




DIAGRAMMA 4: PROCESSO DI VALUTAZIONE PER IL RILASCIO DI TITOLI ABILITATIVI PER NUOVI INSEDIAMENTI O INFRASTRUTTURE ATTORNO AGLI STABILIMENTI EX D. LGS 334/99 E S.M.

VERIFICA DA PARTE DEI COMUNI IN FASE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI TITOLI PER NUOVI INSEDIAMENTI O INFRASTRUTTURE ATTORNO A STABILIMENTI EX D. LGS. 334/99 E S.M.I.





DIAGRAMMA 5: MODALITA' OPERATIVE PER LA REDAZIONE O MODIFICA DEL RIR AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI



Modifiche alla Norme di attuazione

Modifiche al fascicolo 11 del P.T.C.
Le Norme del Piano

NORME DI ATTUAZIONE

MODIFICHE AL FASCICOLO 11 DEL PTC

All'art. 3, comma 1, lett. c aggiungere:

- 1) Premessa
- ...
- OMISSIS
- ...
- 10) Criteri in materia di:
 - 10.1) Riconoscimento ...
 - 10.4) ...OMISSIS ... dei Comuni;
 - 10.5) Criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle aree soggette a rischio industriale e per la redazione dei RIR comunali
- 11) Contributi in materia di ...
 - 11.1) Indicazioni ...
 - 11.2) OMISSIS.....esemplificative;

All'art. 5 comma 1 alla fine aggiungere:

- 1. Il Piano
 - h) OMISSIS....con le Province contermini;
 - i) Individua, con il concorso dei Comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina del rischio industriale.

All'art. 6 comma 3 alla fine aggiungere:

- 3. Entro questo schema ...
 - m) OMISSIS.... da parte dei Comuni;
 - n) ai criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle aree soggette a rischio industriale e per la redazione dei RIR comunali.

All'art. 7 comma 1 aggiungere:

- a) ... OMISSIS ...
- d) alla definizione della vulnerabilità degli elementi territoriali ed ambientali conseguente alle ipotesi di rischio industriale, quale componente da considerare nella formazione del Piano di emergenza provinciale
- e) alla individuazione del Sistema del Verde a livello provinciale al fine della formazione dei piani di bacino e dei piani di protezione della fauna, in quanto sistema di risorse oggetto di specifica tutela ambientale, nonché elemento strutturale obbligatorio del Piano stesso;
- f) alla organizzazione della viabilità sovracomunale;
- g) ai Progetti Quadro.

All'art. 8 comma 2, la lettera d) viene così modificata:

d) l'aggiornamento e la migliore definizione dei criteri per la sostenibilità e la compatibilità ambientale delle previsioni relative ad insediamenti produttivi, con particolare attenzione ai temi del rischio industriale;

All'art. 10 comma 1, sub lettera a) aggiungere al punto 14):

14) Insediamenti e attività produttive esistenti: contieneOMISSIS.... di servizi e direzionale, ecc), specificando se tali attività rientrano nella disciplina del rischio industriale, anche se non soggette all'obbligo di notifica;

All'art. 13 viene aggiunto il seguente comma

6. l'esplicitazione dei profili descrittivi riguardanti l'idoneità del territorio provinciale a sostenere processi di trasformazione a fini produttivi, anche per l'eventuale localizzazione di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ex art. 6 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., costituisce un elemento di indirizzo e di coordinamento con efficacia propositiva nei confronti degli strumenti urbanistici comunali con riferimento a due profili:

a) Profili ammissibili:

PROFILI	ELEMENTI DI OTTIMIZZAZIONE
SUOLO	
Rischio idraulico	
aree inondabili / fasce B e C (t = 200)	messa in sicurezza
Susceptività al dissesto	
susceptività al dissesto media susceptività al dissesto bassa susceptività al dissesto molto bassa	messa in sicurezza
AMBIENTE	
Aree a medio interesse bio-naturalistico	
Aree protette provinciali - Zona contigua	
Frequenza degli incendi boschivi	
incendi boschivi inc. 2 – 3 incendi boschivi inc. ≤ 1	Reti tecnologiche di prevenzione incendi
SISTEMA INSEDIATIVO	
Ambiti compresi nel sistema del verde di livello provinciale del PTC	
tessuti e insediamenti produttivi territorio rurale insediamenti produttivi isolati in territorio rurale infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie	aree ecologicamente attrezzate
PAESAGGIO	
Assetto insediativo del PTCP	
tutti i regimi normativi non compresi tra i fattori escludenti	secondo le modalità previste dalle norme di attuazione del PTCP

b) Profili escludenti:

PROFILI	ELEMENTI DI COMPENSAZIONE/ MITIGAZIONE
SUOLO	
Rischio idraulico	
aree inondabili / fascia A (t ≤ 50 anni)	rimodulazione dei limiti della fascia A attraverso un programma di riassetto idraulico
alveo	non mitigabile
aree storicamente inondate (PAI del Po)	definizione delle fasce fluviali
Susceptività al dissesto	
susceptività al dissesto alta / frana attiva	messa in sicurezza – modifica area di frana
susceptività al dissesto alta / frana quiescente	messa in sicurezza – modifica area di frana
susceptività al dissesto alta	messa in sicurezza – modifica area di frana
aree carsiche	non mitigabile
AMBIENTE	
Aree ad alto interesse bio-naturalistico	
aree protette dei parchi regionali	non mitigabile

foreste regionali	non mitigabile
pSIC ZPS	non mitigabile
aree protette provinciali - Rotte migratorie	non mitigabile
Frequenza degli incendi boschivi	
incendi boschivi inc. >4	non mitigabile
Territori ricoperti da foreste o boschi	
boschi di conifere boschi di latifoglie bosco misto vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	non mitigabile salvo che l'intervento non riguardi zone marginali del bosco e non comporti alterazioni alla vegetazione d'alto fusto-aziende collegate alle filiere di lavorazione del legno
SISTEMA INSEDIATIVO	
Ambiti compresi nel sistema del verde di livello provinciale del PTC	
ambiti fluviali con caratteri naturali nei sistemi insediativi urbani parchi urbani del PTCP compresi nei territori urbanizzati aree verdi strutturate nell'ambito dei sistemi insediativi urbani	secondo le modalità previste all'art. 11 delle NdA del PTC Provinciale
Componenti insediative del PTC	
tessuti ed aree urbane consolidate	ferme restando le disposizioni del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008 per gli insediamenti ivi disciplinati deve essere predisposto, in sede di pianificazione urbanistica comunale, uno studio che attesti la sostenibilità ambientale della previsione urbanistica
tessuti storici principali espansioni recenti delle aree urbane consolidate nuclei urbani aree verdi di pausa e cornice aree rurali libere nel sistema urbano nuclei rurali ambiti di pressione insediativa in atto corsi d'acqua e laghi ambiti fluviali territorio non insediato	non mitigabile
PAESAGGIO	
Assetto insediativo del PTCP	
ANI MA ANI MO B ANI CE ID CE IS CE IS MA NI CE NI MA NI CO NI MO A PU SU IU ME SME	non mitigabile salvo approvazione di apposita variante del PTCP che riconosca l'effettiva idoneità del territorio, fermo restando che nelle aree a regime IS-MA possono essere ammessi singoli fabbricati produttivi ai sensi dell'art. 49 delle Norme di Attuazione del PTCP

L'art. 20 viene integralmente riformulato nei seguenti termini:

Art. 20

Contenuti del PTC per l'attuazione dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2001.

1. Ai sensi dell'art. 3 (Pianificazione territoriale) del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 - "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante" – che attua l'art. 14 del D. Lgs. 334/99 (c.d. Seveso II), come successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs. 238/05 (c.d. Seveso III), il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale assume le determinazioni di pianificazione di Area Vasta, come definita all'art. 20 del D. Lgs. 18 agosto 2000,

n. 267 e art. 17 e seg. della L.R. 4 settembre 1997 n. 36, e stabilisce gli indirizzi generali, a livello provinciale, di assetto del territorio per le aree interessate dalla presenza o dall'ipotesi localizzativa di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

2. Nel quadro della definizione dell'assetto del territorio, la pianificazione provinciale definisce i seguenti contenuti per il controllo dell'urbanizzazione nelle aree interessate dagli effetti di incidenti rilevanti:
 - a) la conoscenza del territorio, attraverso l'utilizzazione di profili descrittivi che analizzano l'idoneità dei diversi contesti a sostenere processi di trasformazione a fini produttivi, con riferimento agli attuali insediamenti ed alle previsioni della pianificazione comunale, anche per l'eventuale futura localizzazione o rilocalizzazione di stabilimenti a rischio;
 - b) l'organizzazione delle conoscenze attualmente disponibili circa la presenza nel territorio provinciale di stabilimenti a rischio di incidente rilevante e le loro caratteristiche, come contributo alla formazione di un sistema informativo integrato tra i soggetti a diverso titolo competenti in materia;
 - c) la segnalazione delle situazioni in cui gli stabilimenti sono collocati in prossimità dei confini amministrativi comunali e l'eventuale presenza di stabilimenti ubicati in prossimità dei confini provinciali, nonché quelli presenti nell'ambito del Porto di Genova;
 - d) l'individuazione, negli ambiti dove sono localizzati gli stabilimenti esistenti, di "aree di osservazione", che possono risultare interessate dagli effetti diretti ed indiretti, anche a frequenza di accadimento molto bassa, prodotti dagli eventi incidentali, proposte ai Comuni al fine della valutazione della relativa compatibilità, sia con riferimento all'assetto insediativo esistente che, soprattutto, alle previsioni dei piani e strumenti urbanistici per quanto attiene alle eventuali trasformazioni edilizie e urbanistiche ammesse al contorno di entità superiore alla ristrutturazione edilizia senza mutamento di destinazione d'uso e senza demolizioni e ricostruzioni, che possono aggravare e/o contribuire a determinare tali eventi; tali aree di osservazione, anche aggiornate a seguito delle varianti di cui al successivo comma 6, costituiscono elemento conoscitivo del Piano, anche al fine del controllo delle trasformazioni nella organizzazione e configurazione degli stabilimenti.
 - e) l'indicazione di criteri per la determinazione delle eventuali aree di osservazione nel caso di nuove localizzazioni o rilocalizzazioni, nei termini di seguito indicati;
 - f) l'individuazione nelle aree di osservazione, di cui alla precedente lettera d), di elementi territoriali vulnerabili, ricomprendendovi le principali reti e i nodi infrastrutturali e le principali reti tecnologiche e di comunicazione esistenti e previste;
 - g) l'individuazione nelle aree di osservazione, di cui alla precedente lett. d), di elementi ambientali vulnerabili;
 - h) la definizione di criteri in base ai quali i Comuni effettuano la valutazione della compatibilità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili, per determinare le destinazioni d'uso compatibili con la presenza dello stabilimento e a predisporre la specifica regolamentazione urbanistica o la definizione di interventi di diminuzione del rischio o di mitigazione degli impatti. L'accertamento della compatibilità ambientale deve essere effettuata a seguito della verifica puntuale da parte del Gestore – anche su specifica richiesta del Comune – dell'incidenza degli effetti degli incidenti ipotizzati sugli elementi ambientali vulnerabili, anche al di fuori delle aree di danno dichiarate per gli elementi territoriali; in caso tale verifica non sia disponibile, l'accertamento è effettuato assumendo a riferimento le aree di osservazione indicate dal PTC;
 - i) l'informazione ai Gestori sulle caratteristiche territoriali ed ambientali del contesto circostante lo stabilimento, da tenere in considerazione ai fini della redazione dei rapporti di sicurezza e delle notifiche, allo scopo di predisporre le analisi di incidenza degli scenari incidentali sulla base della conoscenza degli elementi vulnerabili potenzialmente interessati;
 - j) l'esercizio del ruolo di coordinamento per le situazioni poste a confine fra due o più Comuni, attraverso il debito raccordo e collegamento tra le discipline urbanistiche locali, e la promozione di procedimenti di copianificazione e concertazione tra gli Enti interessati.

Tra l'art. 20 e 21 viene inserito il seguente articolo:

Art. 20 bis

Compatibilità fra l'urbanizzazione e stabilimenti a rischio di incidente rilevante

1. In applicazione del D.M. 9 maggio 2001, la compatibilità territoriale dello stabilimento con il territorio circostante deve essere valutata in relazione alla presenza di elementi territoriali vulnerabili, elencati nelle categorie di cui alla Tabella 1 compresa nell'Allegato al decreto, all'interno dell'inviluppo delle aree di danno, applicando i criteri di compatibilità definiti nella Tabella 2 compresa nell'Allegato al decreto da utilizzare per la redazione della pianificazione urbanistica comunale, e nella Tabella 3 compresa nell'Allegato al decreto da utilizzare per il rilascio di permessi di costruire nell'ipotesi di cui al successivo comma 7. Le aree di danno corrispondenti alle categorie di effetti considerati, individuano le distanze, misurate dal centro di pericolo interno allo stabilimento, entro le quali risultano compatibili gli elementi territoriali vulnerabili appartenenti alle categorie risultanti dall'incrocio delle righe e delle colonne rispettivamente considerate.

- Nel caso di depositi di GPL e depositi di liquidi infiammabili e/o tossici, soggetti all'art. 8 del decreto legislativo 334/1999, occorre avvalersi dei criteri di valutazione della compatibilità territoriale definiti nell'ambito della specifica normativa di settore.
2. Ai fini dell'analisi di vulnerabilità territoriale delle infrastrutture della mobilità, i Comuni possono stabilire parametri quantitativi equivalenti a quelli indicati nella Tabella 1 (affollamento/frequenza d'uso) sulla base della presenza di utenti all'interno delle aree di danno, in base a dati rilevabili da fonti certificate, ed attribuire le categorie B o C, rispettivamente se la presenza rilevata è superiore o inferiore a 1000 persone/giorno.
 3. In sede di formazione delle varianti ai P.U.C. o delle varianti agli strumenti urbanistici generali per l'adeguamento alla disciplina in argomento, di cui al precedente comma 6, al fine di realizzare interventi coordinati relativi alla riduzione del rischio tecnologico e della vulnerabilità territoriale e ambientale nonché alla mitigazione degli impatti, i Comuni possono prevedere, anche su richiesta del Gestore, specifici programmi integrati, secondo quanto indicato all'art. 4, comma 5, del D.M. 9 maggio 2001, per svolgere le opportune analisi socio-economiche e finanziarie e di fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi previsti.
Nei casi di compatibilità condizionata, di cui al successivo comma 5, i Comuni possono introdurre nella disciplina dei piani e degli strumenti urbanistici, criteri perequativi per compensare l'eventuale compressione di diritti edificatori conseguente alla definizione della disciplina urbanistica introdotta per l'attuazione del predetto D.M. 9 maggio 2001.
 4. Il RIR costituisce parte integrante e sostanziale della Descrizione Fondativa del PUC e della relativa Struttura di Piano, quale contenuto dello studio di sostenibilità ambientale, prescritto dall'art. 27, comma 2 della L.R. 36/1997 sulla presenza di impianti a rischio in rapporto alle previsioni al contorno, nonché documento obbligatorio per l'adozione della variante agli strumenti urbanistici per la conferma o la modificazione delle previsioni e della relativa disciplina (ex art. 14 comma 3 D. Lgs 334/99 e s.m.i.), ed è trasmesso anche agli altri Comuni eventualmente interessati dagli scenari incidentali, per quanto di competenza.
L'elaborato RIR redatto dal Comune a corredo delle varianti di aggiornamento dei P.U.C. e delle varianti agli strumenti urbanistici generali per le ipotesi di cui di cui al precedente comma 6, a seguito dell'entrata in vigore delle medesime varianti, aggiorna la Descrizione Fondativa del PTC Provinciale, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2 della L.R. 36/1997.
 5. In esito alla valutazione della compatibilità territoriale, infrastrutturale ed ambientale, i Comuni, sulla base degli indirizzi espressi dalla pianificazione provinciale, qualificano le destinazioni d'uso previste dalla pianificazione urbanistica sulla base delle seguenti classi:
 - a) Ambiti o zone compatibili;
 - b) Ambiti o zone a compatibilità condizionata all'avvenuta realizzazione di provvedimenti di attenuazione del rischio e/o di protezione degli elementi territoriali, infrastrutturali ed ambientali circostanti, e/o di modifica delle previsioni urbanistiche nelle aree circostanti gli impianti;
 - c) Ambiti o zone incompatibili con la localizzazione di impianti a rischio di incidente rilevante, anche a seguito delle analisi di idoneità condotte ai sensi del precedente art. 13, comma 6.
 6. I Comuni, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 20 comma 2, lett. j), nel cui territorio sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante o il cui territorio risulta interessato dagli effetti incidentali di stabilimenti a rischio ubicati in altro Comune o in ambito portuale, sono tenuti a predisporre l'elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)", con il fine di approfondire le analisi conoscitive effettuate dal PTC nelle "aree di osservazione" con elementi di maggior dettaglio a livello locale, sulla base delle valutazioni effettuate dall'autorità competente di cui all'art. 21 del D. Lgs. 334/99, e delle informazioni fornite dai Gestori.
Tale approfondimento dell'analisi a livello locale può portare, anche per singoli "quadranti" come definiti ai sensi del presente Piano:
 - a) all'accertamento della compatibilità tra lo stabilimento considerato e gli elementi insediativi ed ambientali circostanti esistenti e/o previsti dai piani e strumenti urbanistici, in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 20 comma 2, lett. h), con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 334/1999 e delle disposizioni di cui al successivo comma 9; in questo caso il Comune è tenuto al recepimento del RIR mediante:
 - a.1 approvazione della variante di aggiornamento ex art. 43 della L.R. 36/97, se dotato di PUC;
 - a.2 adozione della variante qualificabile di esclusivo interesse locale ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/83 se dotato di Strumento Urbanistico Generale;
 - b) alla definizione delle condizioni di compatibilità, da stabilirsi tramite l'adozione di una apposita variante alla disciplina urbanistica che, introducendo elementi di tutela e di mitigazione del rischio anche attraverso la limitazione delle trasformazioni del territorio circostante lo stabilimento, garantisca gli adeguati livelli di compatibilità, in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 20 comma 2, lettera h), con conseguente superamento del regime transitorio di cui all'art. 14, comma 3, del D. Lgs. 334/1999 e delle disposizioni di cui al successivo comma 9; in questo caso la variante alla disciplina urbanistica conterrà, sia l'attestazione di cui alla precedente lettera a), che le pertinenti disposizioni sopra indicate;
 - c) in situazioni di motivata impossibilità di pervenire ad una compiuta valutazione della compatibilità tra lo stabilimento considerato e gli elementi insediativi ed ambientali circostanti, esistenti e/o previsti dai piani e strumenti urbanistici, al recepimento, anche con eventuale motivata modificazione, in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 20 comma 2, lett. e), delle aree di osservazione, nelle quali gli interventi di entità eccedente quella di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001 la ristrutturazione edilizia senza mutamento della destinazione d'uso e con esclusione della demolizione e ricostruzione, devono essere sottoposti al parere tecnico dell'Autorità competente di cui all'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.; in questo caso la variante alla disciplina urbanistica consisterà nella introduzione nel piano o nello strumento urbanistico dell'area di osservazione con la relativa disciplina di gestione, nel rispetto delle previsioni di assetto urbanistico della zona compresa all'interno delle stesse aree di osservazione.
 7. A seguito della formale comunicazione da parte del Gestore della cessazione dell'attività di un'azienda o della sua eventuale esclusione dalla classificazione a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i., la disciplina di intervento di cui al precedente comma 6 cessa di operare..
 8. Nel caso di stabilimenti la cui classificazione a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 6 e 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i. si sia verificata in data successiva all'esecutività della variante al PTC concernente l'attuazione del D.M. 9 maggio 2001, ovvero nei casi di modifiche riduttive o estensive del perimetro degli stabilimenti già classificati, la Provincia, provvede alla nuova definizione della relativa area di osservazione, in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 20, comma 2, la cui introduzione costituisce variante di aggiornamento del PTC Provinciale, come definita dall'art. 23 della Legge Regionale 36/97 e s.m.i.
 9. Fino all'approvazione della variante di cui al precedente comma 6, i Comuni sono tenuti ad applicare la procedura stabilita al predetto art. 14 del D. Lgs. 334/1999 per assentire gli interventi urbanistico edilizi, di cui al comma 1, lett. c), dello stesso D. Lgs. 334/1999, di entità eccedente quelli di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001, senza mutamento della destinazione d'uso e con esclusione della demolizione e ricostruzione ivi ammessa, ricadenti nelle aree di osservazione indicate dal PTC, di cui al precedente art. 20 comma 2, lett. d).
 10. I procedimenti non ancora conclusi di formazione di varianti ai PUC ed agli Strumenti Urbanistici Generali, relativi alle aree interessate dalla presente normativa, che risultino essere state adottate prima dell'entrata in vigore della stessa, possono aver corso indipendentemente dalle relative prescrizioni

MAPPA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO



Fascicolo 1
Introduzione alla Descrizione del territorio provinciale



Fascicolo 2
Analisi conoscitiva - Suolo e Ambiente



Fascicolo 3
Analisi conoscitiva - Infrastrutture - Servizi - Sistema insediativo




Fascicolo 4
Analisi conoscitiva - Paesaggio



Fascicolo 5
Analisi conoscitiva - Temi monografici



Fascicolo 6
Esiti della Descrizione Fondativa



Fascicolo 7
Gli obiettivi del Piano



Fascicolo 8
Ruolo di coordinamento



Fascicolo 9
Ruolo di organizzazione



Fascicolo 10
Ruolo di indirizzo



Fascicolo 11
Le Norme del Piano



Fascicolo 12
Allegati cartografici



Fascicolo VAR R.I./
Elaborati integrativi

Variante concernente i criteri per il controllo dell'urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché criteri per la localizzazione di insediamenti produttivi (approvata con D.C.P. n. 39 del 18.06.2008).